

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Aurino Luigi - Iscritto alla Sezione B del RUI con numero 000689754 in data 22 Novembre 2024.

Responsabile dell'attività di intermediazione di **Aurino Broker S.r.l.**, Società iscritta alla Sezione B del RUI con numero 000689758 in data 19 Gennaio 2023.

Sede legale: Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano MI

Telefono: +39 02 8088 9487

E-mail: info@aurinobroker.it – clienti@aurinobroker.it

Sito Internet: www.aurinobroker.com

Aurino Broker S.r.l. è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei Responsabili dell'attività di intermediazione possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Aurino Broker S.r.l. comunica di aver messo a disposizione all'interno dei locali e/o pubblicato all'interno del sito internet www.aurinobroker.com i seguenti documenti:

- a. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali Aurino Broker S.r.l. ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
- b. l'elenco degli obblighi di comportamento a cui Aurino Broker S.r.l. adempie.

In qualsiasi momento il contraente potrà richiedere la trasmissione dell'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali Aurino Broker S.r.l. ha rapporti d'affari.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Aurino Broker S.r.l. nonché i collaboratori che operano per suo conto, **non detengono** una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o **impresa controllante** di un'Impresa di assicurazione è **detentrica** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in Aurino Broker S.r.l..

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo assolvimento delle condizioni di procedibilità, individuate nella mediazione civile (ai sensi del D. Lgs. 28/2010) e nella convenzione di negoziazione

Ed. WebPrecA3_0425

assistita (ai sensi del D.L. 132/2014), ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto a Aurino Broker S.r.l., Via Mauro Macchi, 8 - 20124 Milano MI, indirizzo e-mail reclami@aurinobroker.com o all'impresa preponente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. In caso di inoltro del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso per un massimo di quindici giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie.

- c. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa nel termine massimo di quarantacinque giorni (sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del consumatore, via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, oppure inviare reclamo via fax al numero **06 42 13 32 06** o tramite PEC: ivass@pec.ivass.it, o tutela.consumatore@pec.ivass.it utilizzando l'apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami disponibile nel sito, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa preponente. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile su www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
- d. In alternativa alla proposizione del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà altresì adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qui di seguito indicati:
- per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un **Procedimento di Mediazione**, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013);
 - per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a € 50.000, avviare il procedimento di **Negoziazione Assistita** ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162;
 - per le controversie relative ai sinistri Rc Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, accedere alla procedura di **Conciliazione Paritetica**. L'accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it;
 - In presenza di apposita clausola contrattuale inserita nelle condizioni di polizza, potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
- e. Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono **06 857961** E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.